

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta dell'8 marzo 2016)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: JESSICA MARCOZZI

sulla proposta di legge n. 37

a iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Giancarli, Biancani

presentata in data 7 marzo 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2015, N. 13
“DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ESERCITATE DALLE PROVINCE”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 37 concernente “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, fissato al 22 marzo 2016 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (agli atti protocollo n. 58 del 14 marzo 2016);

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle autonomie locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Daniele Tagliolini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 17 marzo 2016;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 21 marzo 2016;

DELIBERA

di esprimere parere contrario.

Il Vice Presidente
(Liana Serrani)

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge n. 37/2016 intende dare attuazione all'articolo 1, comma 770, della legge di stabilità 2016 il quale - modificando l'articolo 5, comma 3, del decreto legge 78/2015 recante “Misure in materia di polizia provinciale” - stabilisce che “qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato”.

In realtà, come si evince dalla lettera del citato disposto legislativo, la riallocazione alle Province delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali, non è una scelta vincolata per il legislatore regionale.

Nel merito si ritiene, innanzitutto, che, con riferimento al riordino delle funzioni in materia ittica e venatoria la scelta di scindere tra due enti diversi la titolarità e l'esercizio delle funzioni di controllo e gestione (in capo alla Regione ai sensi della l.r. 13/2015) e di vigilanza (riallocate alle province in base alla pdl in esame), sia inopportuna e controproducente in termini di efficacia ed unitarietà dell'azione amministrativa, considerata la stretta e organica connessione dei profili gestionali con quelli di controllo

e vigilanza che caratterizzano l'esercizio delle funzioni amministrative in materia venatoria ed ittica come è agevole desumere dalle leggi regionali di settore (l.r. 7/1995 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e l.r. 11/2003 "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne").

Un secondo ordine di motivi che rende inaccoglibile la proposta di legge n. 37/2016, risiede nel sostanziale contrasto della proposta regionale con i principi della legislazione statale in materia di riordino delle funzioni esercitate dalle Province, quali si ricavano dal suddetto articolo 5 recante "Misure in materia di polizia provinciale", secondo cui le leggi regionali in materia devono:

1. avere ad oggetto la riallocazione all'ente di area vasta delle "funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino;
2. "prevedere la copertura dei relativi oneri".

L'articolato della pdl all'esame del CAL viola entrambe le condizioni poste dalla legislazione statale in quanto:

- riguardo al punto 1 non "rialloca" direttamente le funzioni di polizia locale ed il relativo personale ma unicamente le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca, in tal modo eludendo il chiaro dettato legislativo che richiede di individuare precipuamente le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale da riassegnare alle Province: ciò presuppone che la regione, come si evince anche dal comma 427, ultimo periodo dell'articolo 1 della L.190/2014, abbia "preso in carico" a conclusione del processo di riordino il personale preposto alla vigilanza, così da poterlo riassegnare alle Province individuando tassativamente, per ogni Provincia, le unità di personale da destinare all'esercizio delle funzioni riallocate e le relative risorse finanziarie;
- dal mancato soddisfacimento del requisito di legge di cui al punto 1, discende anche la carenza palese del requisito essenziale e irrinunciabile che impone al legislatore regionale di prevedere l'integrale copertura a bilancio dei relativi oneri finanziari correlati sia ai costi delle unità di personale destinate ad essere riassegnate alla dotazione organica delle Province ("rideterminata" - rispetto a quella ridotta in misura almeno pari al 50% in attuazione dell'articolo 1, comma 421, della legge 190/2014 - "in aumento in misura corrispondente al personale riallocato" - così l'articolo 5, comma 3, del d.l. 78/2015), sia ai costi di gestione di dette funzioni.

La violazione da parte della proposta di legge n. 37/2016 dell'obbligo di certa e stabile copertura degli oneri relativi alle funzioni e al personale riallocato alle Province è addirittura marchiana, visto l'articolo 2 dove si afferma che "dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".

Per le motivazioni di cui sopra si propone pertanto di esprimere parere contrario in merito alla proposta di legge in oggetto.

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica alla l.r. 13/2015)

1. Le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all'allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), sono riallocate presso le Province.

2. Per l'attuazione del comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 770 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica alla l.r. 13/2015)

Identico

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico